



**COMUNE DI BRONTE**  
**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 20 Del 26-04-2017

**Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale.-**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 16:10 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune di Bronte.

Alla sessione Ordinaria di Prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:


|                                     |          |  |          |
|-------------------------------------|----------|--|----------|
| <b>MELI VINCENZA</b>                | <b>A</b> | <b>PRESTIANNI ANGELICA</b>                 | <b>A</b> |
| <b>CATANIA FRANCO</b>               | <b>A</b> | <b>MESSINA GAETANO</b>                     | <b>A</b> |
| <b>CASTIGLIONE MASSIMO GIUSEPPE</b> | <b>P</b> | <b>DI MULO GIUSEPPE</b>                    | <b>A</b> |
| <b>CALAMUCCI SALVATORE</b>          | <b>A</b> | <b>CATANIA ANGELICA</b>                    | <b>P</b> |
| <b>PAGANO GIUSEPPA</b>              | <b>A</b> | <b>DI FRANCESCO ERNESTO</b>                | <b>A</b> |
| <b>LUCA SALVATORE</b>               | <b>P</b> | <b>GALATI PIZZOLANTE ANTONINO</b>          | <b>P</b> |
| <b>DE LUCA MARIA</b>                | <b>A</b> | <b>LEANZA ANTONIO</b>                      | <b>P</b> |
| <b>FRANCO VALERIA</b>               | <b>P</b> | <b>PETRONACI ANTONIO GIOVANNI DOMENICO</b> | <b>A</b> |
| <b>CASTIGLIONE CARLO MARIA</b>      | <b>P</b> | <b>LIUZZO SCORPO ROSARIO</b>               | <b>A</b> |
| <b>LONGHITANO SAMANTA</b>           | <b>P</b> | <b>SAVOCA AUSILIA</b>                      | <b>P</b> |

Presenti n. 9 Assenti n. 11.

Presiede GALATI PIZZOLANTE ANTONINO in qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. SAPIA MARIA TERESA

La seduta è pubblica.



## COMUNE DI BRONTE

*Allegato 1*

*Il Presidente del Consiglio Comunale, Galati Antonino, assume la Presidenza del Consiglio Comunale, convocato con prot. N.8405 del 20.04.2017.*

**Alle ore 16,10, all'appello nominale, risultano presenti n.9 Consiglieri comunali (Castiglione M., Luca, Franco, Castiglione C., Longhitano, Catania A., Galati, Leanza e Savoca).**

**Il Presidente dispone, verificata la mancanza del numero legale, ai sensi dell'art.30, comma 2, della L.R. n.9/1986, come sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/1993, la sospensione di un'ora della seduta in corso.**

**Alle ore 17,30, riprendono i lavori e si procede all'appello nominale. Risultano presenti i Consiglieri Meli, Castiglione M., Calamucci, Pagano, Luca, De Luca, Franco, Castiglione C., Longhitano, Di Mulo, Catania A., Di Francesco, Galati, Leanza, Petronaci e Liuzzo (presenti n.16).**

**Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli Assessori Biuso, Bortiglio e Currao;**

**Altresì sono presenti in aula il capo dell'area Tecnica, Ing. Caudullo, ed il capo dell' Area Tributi, Dott. Caraci.**

**Il Presidente introduce il Punto 1 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza".**

*Viene data lettura dell'oggetto della proposta di Atto Deliberativo segnato in oggetto.*


**Il Presidente dà la parola al Consigliere Catania A., Presidente della I Commissione consiliare permanente, la quale dà lettura del verbale redatto, in data 20-04-2017, dalla I e II Commissione consiliare congiunta.**

**Alle ore 17,35 entra in aula il Consigliere Savoca (Consiglieri presenti n.17).**

**Il Presidente dà la parola all'Assessore Bortiglio.**

**L'Assessore Bortiglio:** " Il Comune di Bronte intende dotarsi di un Regolamento sulla video sorveglianza, in quanto necessario per applicare la video sorveglianza sul territorio comunale. Questa applicazione consiste sia nell'installazione di video camere in tutto il territorio comunale ed anche negli edifici comunali; nel territorio..., quindi nelle aiole, nei luoghi di maggior aggregazione..., dove eventualmente vengono create le micro discariche.. Ovviamente questo Regolamento serve anche per poter eventualmente contravvenzionare i trasgressori. Credo che sia un Regolamento ampiamente condiviso. Relativamente ai punti discussi in sede di Commissione, specifico che il Sindaco è il titolare del trattamento in quanto legale rappresentate dell'Ente e quindi spetta a lui nominare il responsabile del trattamento. Per fugare ogni dubbio, il rapporto di servizio, quindi il responsabile del trattamento, che verrà delegato dal Sindaco, sarà colui che avrà un rapporto di servizio con l'Amministrazione. Per rapporto di servizio si intende dipendente comunale e non altri soggetti. Il Regolamento è semplice..., lo abbiamo letto in Commissione, se qualcuno ha qualche dubbio sono qui per questo."

**Il Dott. Caraci rappresenta al civico consesso che, per sopraggiunti motivi personali, deve abbandonare l'aula.**



## COMUNE DI BRONTE

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Castiglione M.**

**Il Consigliere Castiglione M.:** “Io volevo fare qualche domanda all’Assessore Bortiglio. Intanto sono d’accordo, quando ci siamo riuniti in Commissione, con il Consigliere Di Francesco per quanto riguarda l’art. 8 comma 2 che riguarda il trattamento dei dati poiché trattandosi di dati sensibili non li può visionare chicchessia.... e quindi anche dal punto di vista legale lei mi dà lumi...; la seconda cosa è un dubbio, che poi è un dubbio un po' di tutti, riguarda la collocazione di queste telecamere. Si deve regolamentare la collocazione, non si può fare alla carlona e metterle..., quindi definire ora dove verranno messe queste telecamere. (Voce fuori microfono). Consigliere Salvino, se lei non è d’accordo, prenda la parola e mi spiega perché. Per noi è un dubbio...(Voce fuori microfono). perché è prematuro? Non si possono mettere alla carlona, caro Presidente. Dobbiamo stabilire i luoghi dove posizionarli..., non facciamo come, sarà oggetto di prossima interrogazione che faremo, come le strade che stiamo asfaltando che si stanno facendo senza avere un criterio. Non vogliamo che accada anche per le telecamere anche una cosa del genere.”

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Di Francesco.**

**Il Consigliere Di Francesco:** “Siccome oggi stiamo discutendo di un Regolamento del Consiglio Comunale..., è un atto che vota il Consiglio Comunale, non è un atto di indirizzo generico, ed il Regolamento è formato da diversi articoli. Ci sono state le Commissioni che hanno fatto un lavoro propedeutico e mi sembrava che..., la proposta, che più che proposta era un osservazione legittima, quella di avere per iscritto in questo Regolamento che il trattamento dei dati personali lo debba fare il comandante della Polizia municipale o il responsabile della Polizia municipale. Quindi a me non sta bene che oggi mi si viene a dire che sicuramente sarà il responsabile della Polizia municipale. Noi vogliamo per iscritto questa cosa perché comunque è un Regolamento che sta votando il Consiglio..., quindi a noi sta bene che venga messo per iscritto che sarà il responsabile della Polizia municipale. Un'altra osservazione che io condivido, fatta dal Consigliere Massimo Castiglione, è quella che non ci sta bene che si resti sempre sul generico in merito alla collocazione di queste telecamere nel nostro territorio urbano. Lasciare la dicitura “strade principali”..., cosa si intende per strade principali? Questo è un termine alquanto relativo perché qualunque strada può essere principale. Ecco, questo Consiglio Comunale si può prendere la responsabilità, ed anche la sensibilità, di mettere in questo Regolamento dove verranno posizionate queste telecamere. Infine, chiedo all’Assessore..., visto che il Regolamento verrà approvato oggi 26 aprile..., tutto quello che è successo in data antecedente..., cioè se sono state messe delle video camere, se sono stati visionati dei trasgressori, se sono state fatte delle multe in periodo antecedente al 26 aprile 2017..., hanno legittimità questi verbali che sono stati fatti grazie ai filmati registrati dalle video camere messe nel territorio comunale senza un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale?”

**Alle ore 17,38 entra in aula il Consigliere Prestianni (Consiglieri presenti n.18).**

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Di Mulo.**



## COMUNE DI BRONTE

**Il Consigliere Di Mulo:** “Presidente io voglio capire..., siccome il Consigliere Castiglione ha detto che le strade sono state fatte alla carlona.... visto che c’è l’Assessore che può rispondere in merito a questa vicenda, anche se non è all’Ordine del Giorno... (Voce fuori microfono) visto che lei ha toccato l’argomento è opportuno... (Voce fuori microfono) allora.... non si può sparare sempre e poi nascondere la pietra. Allora è opportuno, visto che c’è l’Assessore al ramo che si è interessato in merito ai lavori delle strade comunali che sono state fatte fino ad oggi, è opportuno che risponda l’Assessore oppure il Consigliere Castiglione è opportuno che mi spieghi “fatti alla carlona cosa significa”,(Voce fuori microfono). Siccome a me non risultano fatti alla carlona, vorrei capire cosa significa. Seconda cosa..., in merito all’installazione delle video camere..., se noi non abbiamo ufficialmente un piano della viabilità e come viene distribuita la segnaletica che deve essere fatta per intero..., visto che c’è in atto..., attenzione, io non voglio fare l’avvocato del diavolo di nessuno, però dicono che c’è in atto un piano di viabilità per il Comune di Bronte per eseguire questa vicenda. Nel momento in cui si discute di piano di viabilità, ha un senso parlare di come devono essere impostate le..., caro Leanza io *non allisciu a nessuno*, e tu lo sai perché *quello che lisci sei tu e non io*. (Voce fuori microfono). Poi, il Regolamento è una procedura in merito a come deve essere regolamentata la situazione.... invece la postazione delle video camere è tutt’altra cosa e va fatta con un altro genere di piano. Sono due cose distinte e separate. (Voce fuori microfono). Tu nel Regolamento non hai scritto che hai le postazioni... (Voce fuori microfono) allora, quando fate le conferenze dei Capogruppo, è opportuno che voi dite “questo argomento non si porta se prima non si definiscono le cose”. Perché altrimenti fate perdere solamente tempo. Le Conferenze dei Capigruppo si fanno per definire queste cose. (Voce fuori microfono). Dobbiamo parlare di cose concrete, altrimenti il Consiglio Comunale si fa screditare dalla gente per questi argomenti inutili.”


**Il Presidente dà la parola al Consigliere Catania A.**

**Il Consigliere Catania A.:** “Ernesto, dal verbale di Commissione non si evince che avete chiesto di sapere a priori quali saranno le vie dove collocare... (Voce fuori microfono). Abbiamo fatto una Commissione dalla quale non si evince che i componenti della Commissione hanno chiesto di sapere a priori quali erano le vie dove sarebbero state ubicate queste video sorveglianze. Perché il problema sta sorgendo in questo momento?”(Voce fuori microfono)

**Il Presidente:** “Potete parlare tutti..., non c’è botta e risposta. Ognuno ha 5 minuti di tempo per parlare.”

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Liuzzo.**

**Il Consigliere Liuzzo:** “ Secondo me, stiamo sviando su questo Regolamento. Il Regolamento deve definire il come mettere le telecamere, non il dove. Altrimenti cosa succede..., l’Amministrazione decide di piazzare una nuova telecamera..., dobbiamo votare una modifica al Regolamento, si riuniscono gli uffici, predispongono la modifica, convocano la Commissione, poi convocano il Consiglio ed il Consiglio a maggioranza assoluta vota la modifica del piano delle telecamere? Secondo me è una cosa fuori dal mondo. A mio avviso, magari si può discutere delle modalità di presentazione



## COMUNE DI BRONTE

delle telecamere, degli annunci, della segnalazione della telecamera. si può dettagliare meglio questo aspetto, ma sempre all'interno del "come mettere le telecamere della video sorveglianza" e non del dove."


**Il Presidente dà la parola al Consigliere Castiglione C.**

**Il Consigliere Castiglione C.:** "Non entrerò in merito al dibattito della I Commissione perché essendo il Consiglio Comunale formato da 4 Commissioni..., tre quarti non erano in Commissione e quindi è chiaro che non attiene a quest'aula il dibattito sul verbale e sul perché non viene evinto prima, tanto quanto non è stato evinto in Conferenza dei Capigruppo, proprio perché ancora una volta la totalità del Consiglio Comunale anche in Conferenza dei Capigruppo manca. Ma nello specifico, visto che è la prima volta che in Consiglio Comunale tutti ne parliamo, io credo che sia intanto necessario non dire "il dove", come ha appena detto Rosario, sono d'accordo anche io, però è chiaro che un come vengano messe. Cioè, il come per dove..., nel senso i criteri dove devono essere messi, quando devono essere messi, quali sono i luoghi, se ci sono queste tips che devono essere utilizzate e poi... (Voce fuori microfono) però è chiaro che la discrezionalità è molto larga. A quel punto veramente dovremmo chiedere il dove perché secondo il Regolamento io potrei individuare dentro il paese 10 mila posti. È chiaro che io chiedo non di individuare dove, ma i criteri devono essere più precisi. E poi io confermo in pieno quello che dice il collega Di Mulo, cioè che è chiaro che deve essere discussa prima la nuova mappa di viabilità..., e quindi questa è sicuramente una discussione prematura."

**Il Consigliere Di Mulo:** "Tu hai detto bene la prima parte e non la seconda. In ogni caso il Regolamento..., regolamenta, come dici tu, "il come" delle videocamere. Tu dal Regolamento non evinci dove saranno messe, ma come saranno messe e con quali condizioni ce lo hai scritto. (Voce fuori microfono). Siccome qua siamo persone mature e penso che ci possiamo confrontare in merito per trovare una soluzione..., se discutiamo in maniera seria si trova la soluzione. (Voce fuori microfono)."

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Petronaci.**

**Il Consigliere Petronaci:** "Io vorrei semplicemente dire una cosa. Intanto dobbiamo stare attenti, secondo me, a non fare passare il messaggio che questo Regolamento per la video sorveglianza voglia trasformare il nostro Comune in una sorta di Grande fratello. Cioè, nessuno vuole andare a mettere le telecamere in maniera indiscriminata su tutto il territorio per cercare di capire cosa fa Tizio o Caio. Ovviamente nel Regolamento, che è appunto un contenitore, perché non possiamo sapere quante telecamere possono essere messe e dove devono essere messe, perché poi passerà certamente per un bando di evidenza pubblica, quando la ditta che si aggiudicherà il bando per installare le telecamere ci dirà "ho a disposizione 10-20 telecamere..." (Voce fuori microfono); Il problema però è che noi non possiamo dire dove mettere le telecamere. Ci atteniamo a quello che è puntigliosamente detto all'art.4 che ci guida nei luoghi dove bisogna mettere le telecamere, perché si parla di controllo di determinate aree dove si sono verificate attività illecite..., oppure per la tutela degli edifici pubblici di proprietà del Comune, o le aree a verde, o aree dove si sono verificati atti di vandalismo. Sono chiaramente scritte




## COMUNE DI BRONTE

nel Regolamento le modalità ed i criteri per l'installazione delle telecamere. Quindi io ritengo che intanto bisogna approvare il contenitore, che è il Regolamento generale, e poi si andranno ad individuare le aree dove installare le varie telecamere. Io ritengo che fino ad ora sono state anche installate delle telecamere..., mi pare che ce ne sono in giro, alcune funzionano ed altro No.... ma sono state installate anche in assenza di un Regolamento per la video sorveglianza. E ritengo che non ci sia stata nessuna sommossa popolare che dice "ah.... lì c'è la telecamera, in Piazza Roma c'è la telecamera...";(Voce fuori microfono) a Bronte ci sono 10 telecamere e tutti sappiamo dove sono installate. Ritengo che chi li ha installate prima di noi non abbia fatto una cosa illecita o contro legem. Nessuno si è mai lamentato di questo. oggi c'è anche un Regolamento e stiamo specificando in maniera più dettagliata i criteri per l'installazione di queste telecamere. Ritengo che non sia una cosa dell'altro mondo andarla ad approvare. E poi in un secondo momento, sulla base di questi criteri verranno installate le telecamere. Ritengo quindi che possiamo approvare il Regolamento così come è e proseguire con i lavori."

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Franco.**

**Il Consigliere Franco:** "Io mi trovo d'accordo sulla Regolamentazione di questa disciplina, anche perché io stessa a febbraio presentai un Ordine del Giorno sull'impianto di video sorveglianza che attualmente già esiste, come diceva bene il Consigliere Petronaci, e sono stati spesi circa 74 mila euro per questo impianto ai tempi. Impianto che poi non ha ricevuto la dovuta manutenzione e che attualmente si trova allo stato in cui si trova. Abbiamo visto che molte sono le zone..., non riguarda solo la discarica, ma anche il mercato semi coperto che è totalmente vandalizzato. La notte là dentro ci fanno di tutto e di più perché ormai è il luogo dove ci si va a drogare o si va a fare di tutto e di più. (Voce fuori microfono). Io quando ho presentato l'Ordine del Giorno, l'ho fatto proprio per questo motivo. Perché ho visto che magari con la possibilità di installare o comunque di far funzionare delle video camere..., fosse un deterrente per chi ha intenzioni di commettere reati o illeciti vari. Quindi io sulla regolamentazione sono d'accordo. Sono d'accordo soprattutto sul fatto di non concentrarci sulle strade principali perché le strade principali fondamentalmente sono quelle che non hanno un vero e proprio bisogno di controllo, ma sono nelle periferie le strade che necessitano di controllo. Ho visto pure che serviranno eventualmente per applicare le sanzioni amministrative laddove qualcuno getti... (Voce fuori microfono) dall'art. 4 del Regolamento si evince il fatto che si possano anche applicare delle sanzioni amministrative laddove vengano installate nelle aree pubbliche, aree verdi e tutto il resto, per coloro che gettano la carta anche fuori dai contenitori, per chi butta mozziconi di sigaretta a terra. Bene, io sono d'accordo però..., e questo è un Consiglio che do all'Amministrazione, quello di installare dei posacenere perché altrimenti non ha senso. Non possiamo sanzionare una persona se non ha poi materialmente la possibilità di andare a gettare il rifiuto o il mozzicone di sigaretta..., anche perché è legge..., è entrata in vigore lo scorso anno..., dà la possibilità, e lo dico per una questione oltre che di inquinamento e tutto il resto, la possibilità di sanzionare i fumatori laddove dovessero buttare mozziconi a terra. La proposta potrebbe essere una, per sedare un attimo gli animi; se discutessimo




## COMUNE DI BRONTE

definitivamente questo Regolamento. chiaramente sarà sottoposta a votazione la mia proposta..., discutessimo direttamente il Regolamento in concomitanza con il piano di viabilità per fugare, se il piano di viabilità è quasi pronto o pronto, per fugare ogni discussione e per arrivare ad un obiettivo concreto che è quello di dare il controllo, la sicurezza e l'ordine a questo paese.”

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Luca.**

**Il Consigliere Luca:** “Presidente, avendo partecipato alla riunione con la Commissione ed avendo avuto la possibilità di guardare e leggere il Regolamento, intanto mi preme l'obbligo ringraziare l'ing. Caudullo che ha perso il suo tempo a fare questo Regolamento. Devo dirgli grazie perché è fatto bene e non ha avuto tanta necessità di essere né emendato da parte nostra e né tanto meno fatti dei rilievi per come è stato stilato. Rispetto a questo, dico che praticamente è un Regolamento che va a determinare i criteri e le posizioni per quanto riguarda il Regolamento della video sorveglianza. Non necessita assolutamente, a mio avviso, di aspettare il piano della viabilità perché non è solo che tratta di viabilità..., forse tratta un quarto del Regolamento della video sorveglianza sulla viabilità. Quindi non va ad incidere tanto. Fermo restando che sotto alcuni aspetti vanno messe alcune telecamere perché naturalmente la prima cosa che bisogna fare in una video sorveglianza, ed in questo bene ha fatto l'ing. Caudullo ad individuarla all'entrata del paese..., nelle entrate della nostra città, ma riguarda soprattutto..., il Regolamento è molto specifico, e nel riguardare alcune situazioni particolari, e questo lo prevede il Regolamento, non bisogna andare a mettere le video camere dove ci sono lavoratori, bambini, dove ci sono strutture di particolare interesse. Ripeto. la questione dell'ubicazione effettiva ritengo che non sia una proposta che deve fare il Consiglio Comunale. ma sia una proposta che deve fare una Commissione esperta in sicurezza e in ordine pubblico. Questo credo che ci sia anche già da parte del Comune, che si è attrezzata a fare un tipo di Commissione di questo genere. organizzando anche i Carabinieri, la finanza, pubblica sicurezza..., tutto quello che riguarda la pubblica sicurezza. è un Regolamento che è perfettamente allineato all'idea di non essere una questione per colpire, ma di educare e di salvaguardare l'interesse del territorio. ai consiglieri che hanno fatto rilievi, al Consigliere Di Francesco che ha fatto qualche rilievo sulla possibilità di avere la facoltà di andare ad individuare un responsabile per quanto riguarda la sicurezza dei dati..., devo dire al Consigliere che è sempre il capo dell'Amministrazione a dovere delegare. Naturalmente non delegherà uno che non sia uno di PS. Noi abbiamo agenti del Corpo dei VVUU che sono agenti di pubblica sicurezza, che hanno giurato e che hanno la possibilità di potere guardare; tanto è vero che l'ubicazione allo stato attuale, per le video camere che sono state installate..., la video camera è installata nel Corpo dei VVUU. Quindi non c'è il Sindaco di turno che può evitare il Corpo dei VVUU per fare altri Corpi di Pubblica sicurezza. Questo lo dico per rassicurare chi ha fatto questa domanda. Io inviterei soprattutto i consiglieri di opposizione, non so ..., se c'è qualche perplessità ad evidenziarla, ma è importante che questo Regolamento passi ed è importante che un Regolamento ci sia nella nostra cittadina.”

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Prestianni.**



## COMUNE DI BRONTE

**Il Consigliere Prestianni:** “Prima di passare alla votazione, se non ci sono altri interventi, chiedo 5 minuti di sospensione.”

**Il Presidente:** “Dopo che l’Assessore risponde alle domande che gli sono state poste.”

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Di Francesco.**

**Il Consigliere Di Francesco:** “Per rafforzare il mio intervento iniziale..., noi non abbiamo presentato come gruppo un emendamento dove viene scritto che dovrà essere un responsabile della polizia municipale..., perché prima abbiamo voluto lanciare questa nostra indicazione e vedere il parere favorevole del Consiglio. Da quello che ho capito, dai consiglieri che sono intervenuti, anche il Consigliere Luca è d’accordo su questa proposta. Quindi..., mi associo anche alla richiesta del Consigliere Prestianni di sospendere 5 minuti che serviranno per presentare l’emendamento e mettere per iscritto che dovrà essere un responsabile della Polizia municipale per il trattamento dei dati.”

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Di Mulo.**

**Il Consigliere Di Mulo:** “Su quanto proposto dal Consigliere Di Francesco..., se i pareri tecnici da parte dell’ingegnere e della segretaria saranno favorevoli, per noi non ci saranno problemi.”

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Franco.**


**Il Consigliere Franco:** “Avevo dimenticato prima di chiedere una cosa tecnica..., se questo stesso Regolamento si applica eventualmente alle foto trappole; perché a quanto so, ci sono delle foto trappole che sono del Comune di Bronte..., o comunque sono state date da qualche associazione...”

**Il Presidente:** “Non credo che ci sia un Regolamento delle foto trappole...”

**Il Consigliere Franco:** “No..., se la stessa disciplina dei dati sensibili, perché riguarda questo, la disciplina dei dati sensibili verrà applicata anche per le foto trappole oppure se per quello ci saranno altre discipline applicabili.”

**Il Presidente dà la parola all’Assessore Bortiglio.**

**L’Assessore Bortiglio:** “A mio avviso questo Regolamento disciplina in maniera puntuale tutte le vostre richieste, tale da non lasciare spazio a dubbi o interpretazioni di sorta. Basta leggere innanzitutto l’art. 4, le finalità del trattamento dei dati personali. Qui è specificata in maniera molto chiara la modalità attraverso la quale verranno installate queste telecamere. Possiamo anche leggere i vari punti se volete... *Viene data lettura dell’art. 4* Quindi diciamo che è disciplinato in maniera molto chiara, le modalità sono queste. Relative alle strade principali, al massimo verrà messo in luoghi dove maggiore è l’affluenza del traffico o negli incroci principali o negli ingressi del paese. Ma questa è una questione che verrà affrontata successivamente perché allo stato attuale non sappiamo nemmeno quante telecamere verranno installate. Noi stiamo dando un piano..., il Regolamento serve a questo..., a programmare le modalità attraverso le quali installare queste telecamere. Non si può dire a priori dove metterle anche per non violare alcune normative sulla privacy; normative, e con questo rispondo al Consigliere Di Francesco, sulla possibilità di inserire il Comandante dei VVUU quale responsabile del trattamento. La problematica relativa alla video sorveglianza, oltre che dal decreto sulla privacy è regolato anche da un codice; il codice denominato “provvedimento generale sulla video sorveglianza”.



## COMUNE DI BRONTE

emesso dal garante della privacy in data 8 aprile 2010. Questo codice specifica in maniera lapidaria che l'unico responsabile per il trattamento della video sorveglianza è la massima autorità presente in un Comune, dunque il Sindaco. Quindi sarà il Sindaco, a sua insindacabile scelta, a decidere e scegliere chi sarà il responsabile. Ciò non toglie che se voi avete modo di vedere un articolo successivo, se non sbaglio l'art.9, è specificato che l'unità operativa, cioè il luogo dove verranno registrati questi filmati, questi si troveranno presso la sede della Polizia locale, anche perché questi filmati verranno ivi custoditi essendo fornita anche di cassaforte questa sede. Pertanto, credo che sia ovvio che sia poi il Comandante della Polizia locale ad essere nominato responsabile dal Sindaco. Questo non è possibile scriverlo perché è ad insindacabile giudizio del Sindaco scegliere questo responsabile..., però sicuramente viste le modalità di trattamento di questi dati credo che sia così. **(Voce fuori microfono).** Le telecamere che sono state installate nei luoghi dove erano esistenti le micro discariche sono, a norma senz'altro, previste secondo il codice della tutela ambientale. Questo è un altro tipo di codice del quale si è occupato anche l'Assessore Currao..., all'ambiente. Quindi sono totalmente regolamentate e quindi le multe sono valide e legittime."

**Il Presidente:** "Sospendiamo per 5 minuti?"


**Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di sospensione dei lavori di Consiglio Comunale che viene approvata all'unanimità dai n.18 Consiglieri presenti e votanti**

**Alla ripresa, ore 18.55, il Presidente invita il vice Segretario Comunale a procedere all'appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti n. 16 Consiglieri, assenti n.4 (Catania F., Longhitano, Messina e Di Francesco).**

**Il Presidente:** "In merito all'emendamento presentato, dove si chiede di specificare all'art. 6 comma 1 che... *Viene data lettura dell'emendamento. Viene data lettura del parere tecnico favorevole.*

**Il Presidente dà la parola all'ing. Caudullo.**

**L'ing. Caudullo:** "Io prima di formulare questo parere mi sono dovuto documentare bene per evitare di commettere errori o indurre altri a commettere errori. Sono andato al decreto 196 del 30 giugno 2003, che è il codice in materia di protezione dei dati personali che dà tutte le definizioni sul titolare del trattamento e sui requisiti che deve avere il responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento, nel caso del Comune, è il Comune come persona giuridica..., e quindi è chiaro che il Comune è rappresentato dal Sindaco come legale rappresentante pro tempore nel Comune medesimo. Io ho in itinere una figura simile che è quella del responsabile della sicurezza, il decreto 81; il decreto 81 dice..., lo dico per similarità..., che il Sindaco è il cosiddetto datore di lavoro, cioè datore di lavoro inteso come soggetto che deve assicurare il rispetto della sicurezza di tutti i lavoratori negli ambienti di lavoro ..., nel nostro caso i 210 dipendenti nell'ambito del Comune, ed anche la vostra sicurezza quando voi siete all'interno del palazzo comunale. Il Sindaco ha designato me come soggetto che tecnicamente nell'ambito di questo Comune potrebbe avere, o ha, le caratteristiche o l'esperienza per potere affrontare questo compito. Andando parallelamente al caso del titolare del trattamento dei dati, cosa dice l'art.29 del decreto 196, codice in materia di protezione di dati personali..., dice che



## COMUNE DI BRONTE

*Viene data lettura dell'art.29 del decreto 196* Alla luce di tale documentazione, è chiaro che se il Comandante della Polizia municipale o un suo delegato rientra in questa fattispecie, dal mio punto di vista non posso precludere questa direttiva del Consiglio Comunale.”

**Entra in aula il Consigliere Longhitano (Consiglieri presenti n.17).**

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Luca.**

**Il Consigliere Luca:** “Presidente, ha letto tutto l'emendamento? Mi può dare lettura del primo firmatario?”

**Il Presidente:** “Dovrebbe essere Di Francesco...”

**Il Consigliere Luca:** “E Di Francesco dov'è?”

**Il Presidente:** “Lavorava di notte...è giustificato...”

**Il Consigliere Luca:** “Io dico che ad un certo punto bisogna anche guardare questa cosa.... perché con... (Voce fuori microfono) non sono dipesi da me i 5 minuti di pausa; noi in Commissione questo punto lo abbiamo trattato e tra le righe, io lo vorrei dire all'ing. che lo ha spiegato adesso ed ha dato il suo parere favorevole, tra le righe anche per il sottoscritto era un fatto naturale che il detentore dei dati fosse il Sindaco, ma naturalmente siccome non può fare tutto il Sindaco ha delegato; come ha fatto adesso bene l'ingegnere per quello che riguarda la sicurezza del personale ed anche la sicurezza dei consiglieri comunali. (Voce fuori microfono) Stavo dicendo che anche noi in Commissione ne avevamo parlato e discusso. Quindi su questo avviso la Commissione stessa...., lo ha voluto sottolineare il Consigliere Di Francesco, è messo a verbale. Io ripeto, per quello che mi riguarda, non ho nessuna cosa in contrario a votarlo. Lo votavo prima che c'era la presenza di Di Francesco, lo voto anche ora con la sua assenza. Voglio anche sottolineare che questa maggioranza non si chiude a riccio...., (Voce fuori microfono) Valeria è così...., le cose giusta le vota, non è come il M5S che fa dei manifesti che non hanno alcun senso e nessuna cosa. (Voce fuori microfono). Consigliere Castiglione, la mia è una dichiarazione di voto e posso dire tutto quello che voglio. Lei non può dire niente, lei si deve stare solamente zitto e non mi deve disturbare...., come io non la disturbo. Presidente deve farlo stare zitto. In dichiarazione di voto io posso dire quello che voglio.

**(Voce fuori microfono).** Presidente, il Consigliere Castiglione mi sta disturbando e non voglio essere disturbato. Si deve stare zitto, se vuole ascoltare...., altrimenti se non mi vuole ascoltare se ne può anche andare. Quindi, per ripetere questa cosa del manifesto...., è stata fatta una scorrettezza, ritengo io, perché non abbiamo detto al Consigliere del M5S che non si fa quella cosa delle barriere oppure chiudere al traffico qualche tratto. Le abbiamo detto che è sul piano della viabilità e che quindi sarà attenzionato sul piano della viabilità. Non abbiamo detto che bocchiamo tutto...., e per dire che ad un certo punto questo Consigliere comunale, siccome è una cosa normale...., ed era contemplata nel Regolamento, ed era intuitivo che fosse il Comandante di pubblica sicurezza ad ottenere quei dati, e quindi ad averli. Quindi, questo emendamento io lo voterò.”

**Il Presidente dà la parola al Consigliere Franco.**



Emendamento Regolamento videosorveglianza.

I otto firmatari consiglieri comunali, propongono di specificare all'art. 6 comma 1, che il Sindaco nel nominare il "responsabile del Trattamento", nominare il comandante <sup>responsabile</sup> del corpo di polizia municipale o un suo delegato all'interno del corpo di P.M.

I consiglieri comunali:

Enzo Siligaris

M. Di

Roberto Zaffera

Antonio

Roberto

Francesco


SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ TECNICA: FAVARELLA

BRONTE, 26/06/2017



IL CAPO DELLA 5ª AREA TECNICA,  
TECNICO MANUTENTIVA, URBANISTICA  
Dott. Ing. Salvatore Caudullo

Emendamento 1.



## COMUNE DI BRONTE

Ufficio:

### PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 03-03-2017

**Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale.-**


Data 03/03/2017



Capo Area Proponente  
Caudullo Salvatore

Data

Il Responsabile del procedimento



## COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato, per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**  
esprime parere : Favorevole


Data: 15-03-2017



Il Dirigente del servizio  
IL CAPO DELLA 5ª AREA TECNICA,  
TECNICO MANUTENTIVA, URBANISTICA  
*Dot. Ing. Salvatore Caudullo*



6



## COMUNE DI BRONTE

**PREMESSO** che ai fini di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana i Comuni possono avvalersi della facoltà di ricorrere all'utilizzo della videosorveglianza quale mezzo di controllo nonché deterrenza di atti vandalici e/o fenomeni criminosi in genere;

**CHE**, l'utilizzo di tale sistema, poiché considerato quale trattamento di dati personali, e, nello specifico, nella raccolta, conservazione ed utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate, è oggetto di particolari garanzie e tutele di cui alla normativa di riferimento sancita nel Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n.196/2003;

**CONSIDERATO** inoltre che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza e video controllo devono essere effettuati e consentiti solamente nel rispetto delle misure e con gli accorgimenti previsti dal citato Codice nonché dai provvedimenti emessi dal Garante in materia di protezione dei dati personali;

**RITENUTO**, pertanto, necessario ed opportuno procedere all'adozione di uno strumento idoneo che ne regoli nel complesso l'utilizzo delle strumentazioni audiovisive finalizzato alla prevenzione ed all'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

**VISTO** lo schema di Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale all'uopo predisposto nonché composto da n.21 articoli che si allega al presente atto per costituirvi parte integrante e sostanziale;

**VISTO :**

- il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 ;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.11.2000 quale decalogo delle regole per non violare la privacy;
- il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000;

### PROPONE

Per i motivi di cui in espositiva che qui si intendono richiamati integralmente :

- 1) **APPROVARE** il nuovo “ Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale “ costituito da n.21 articoli e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.-



# Regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

(approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 26-04-2017)

COMUNE DI CUNEO - LEGATO ALLA TIPOGRAFIA  
PUBBLICITÀ DEL COMUNE DI CUNEO  
N° 17 DEL 03/03/2017

Emesso li, 09/03/2017

IL DIRIGENTE TECNICO  
IL CAPO DELLA 5ª AREA TECNICA,  
TECNICA MANUFATTURA, URBANISTICA  
Dott. Ing. Salvatore Candelullo



6

## INDICE

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Garanzie
- Art. 4 - Finalità del trattamento dei dati personali

### CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Titolare del trattamento
- Art. 6 - Responsabile del trattamento
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature di videosorveglianza
- Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

### CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### *Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali*

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obbligo degli operatori
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

#### *Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati*

- Art. 13 - Diritti dell'interessato

#### *Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni*

- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

#### *Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati*

- Art. 18 - Comunicazione

### CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 - Tutela

### CAPO V - MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

- Art. 20 - Modifiche regolamentari
- Art. 21 - Entrata in vigore

u

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Bronte.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. m. e i. ed al provvedimento del Garante della Riservatezza dell'8 aprile 2010.

#### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende: —

- a) Per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare del trattamento", il Comune di Bronte, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile del trattamento", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali, con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

#### Art. 3 - Garanzie

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Comune di Bronte, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare

riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Il Comune di Bronte si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del "Codice" richiamato nel provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dallo stesso Garante in data 08/04/2010 per il corretto utilizzo dei sistemi di video sorveglianza. Le immagini registrate sono messe a disposizione gratuitamente ed esclusivamente dell'Autorità Giudiziaria e delle forze di Polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi.

3. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche. Il terminale di gestione delle telecamere è posizionato presso gli uffici della Polizia Municipale, locale idoneo alla conservazione e custodia dei macchinari e dei dati registrati in quanto dotato di cassaforte.

4. La custodia fisica dei dati verrà garantita mediante idonea cassaforte di sicurezza di cui sarà dotata e che resterà nella disponibilità della Polizia Municipale.

#### **Art. 4 - Finalità del trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- b) al controllo di determinate aree riconosciute particolarmente a rischio per il ripetersi di attività illecite;
- c) al monitoraggio del traffico;
- d) a costituire uno strumento operativo ausiliario di protezione civile sul territorio urbano;
- e) a contribuire alla scoperta ed all'eventuale ricostruzione della dinamica di reati compiuti nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per consentire un pronto intervento delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;

f) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento delle Forze dell'Ordine. L'attività di videosorveglianza deve essere conforme, in ogni caso, alle finalità istituzionali demandate al Comune di Bronte, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dalla normativa in materia di ordinamento e funzionamento della Polizia Municipale; le immagini potranno essere utilizzate per la contestazione di sanzioni amministrative.

2. Il Comune di Bronte dà atto che gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati per il controllo del rispetto dei divieti di fumare o gettare mozziconi, di calpestare aiuole, di affiggere o fotografare o di altri divieti relativi alle modalità nel depositare i sacchetti di immondizia entro gli appositi contenitori; possono essere utilizzati per accertare infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti modalità ed orario di deposito dei rifiuti urbani.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le videoriprese che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area pubblica o di uso pubblico ove le videocamere sono installate.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del Responsabile assicurare costantemente che le inquadrature dalle videocamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante

la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

## CAPO II

### OBBLIGHI PER IL TITOLARE, PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

#### Art. 5 - Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati, così come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f) del Codice è il Comune di Bronte.
2. Il Comune di Bronte, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.
3. Il Comune di Bronte si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del "Codice" richiamato nel provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dallo stesso Garante in data 08/04/2010 per il corretto utilizzo dei sistemi di video sorveglianza.

#### Art. 6 - Responsabile del trattamento

1. Il Sindaco nomina con apposito decreto il Responsabile del Trattamento tra soggetti, legati da rapporto di servizio con l'Amministrazione, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il Sindaco può mantenere in capo a se il ruolo di Responsabile del Trattamento, e comunque lo mantiene fino alla emissione del decreto di nomina a persona diversa. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il Responsabile del trattamento deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. Il Responsabile del trattamento ha il compito di gestire le operazioni di trattamento improntandole al pieno rispetto della vigente normativa in materia e dei provvedimenti emessi dal Garante della Privacy.
5. Fatto salvo quanto disposto dagli art. 7, il Responsabile del trattamento, sentito il Titolare del Trattamento, stabilisce compiti, attribuzioni e competenze specifiche agli incaricati della gestione delle Aree e degli Uffici di appartenenza.
6. Il Responsabile del trattamento organizza le misure necessarie a garantire la protezione dei dati nonché l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di cui alla vigente normativa in materia.
7. Il Responsabile del trattamento rilascia le autorizzazioni temporanee di cui all'art. 7 comma 4 lettera G).
8. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e del responsabile.
9. Il Responsabile del trattamento custodisce copia delle chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, delle chiavi degli armadi per la conservazione degli eventuali supporti informatici che memorizzano le immagini nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

## **Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alle apparecchiature di videosorveglianza**

1. L'accesso alle apparecchiature di videosorveglianza è consentito solamente, oltre che al Sindaco, al Responsabile del Trattamento, agli incaricati e/o autorizzati di cui all'art. 6 comma 5 e comma 7 e art. 9 comma 1.
2. Possono essere autorizzati dal Responsabile del Trattamento all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
3. Il Responsabile Comunale degli Impianti di Videosorveglianza adotta sotto la propria responsabilità ogni precauzione tecnica atta ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone da lui autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
5. I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato, per fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione, il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le Forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal Comandante di reparto.
6. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità quando dalle stesse venga richiesto per finalità imposte da norme di Legge e di rilevanza pari o superiore agli interessi di riservatezza di terzi.
7. I dati registrati non sono accessibili a privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati le registrazioni possono essere rilasciate all'organo di Polizia che ha ricevuto la denuncia con le modalità di cui al comma precedente.

## **Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli incaricati andranno nominati tra il personale in servizio che per competenza, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle postazioni di controllo per l'estrapolazione delle immagini.
6. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata ai soggetti incaricati ed autorizzati dal Responsabile del Trattamento.

## **Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai soggetti di cui all'art. 8 comma 1.
2. Il personale autorizzato è dotato di propria password di accesso al sistema al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.

3. E' vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle richiamate nel presente regolamento.

4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rilevazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale.

5. Nei locali ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura dell'incaricato addetto al servizio, data, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti, quelli di cancellazione dell'immagine e quant'altro ritenga di annotare, il tutto dall'incaricato medesimo sottoscritto.

6. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire automaticamente nei tempi previsti dal presente regolamento e con sovrascrittura del supporto di memoria.

7. L'impianto di videosorveglianza consente l'acquisizione dei dati video ed audio. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I dati video e/o audio acquisiti dall'unità di videosorveglianza potranno essere scaricati in apposite apparecchiature elettroniche o informatiche per la visualizzazione, l'ascolto, la registrazione, il trattamento, situate presso il Comando di Polizia Locale o altro locale all'uopo individuato. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server e/o dispositivi di memorizzazione. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso l'unità di ripresa e/o la sede della Polizia Locale. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione ad un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

### CAPO III

#### *Sezione I*

#### ***RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI***

##### **Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 18, comma 2, del "Codice", e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di "dati sensibili". Vista la complessità dell'impianto di videosorveglianza che prevede il posizionamento sul territorio diverse postazioni video sorvegliate, non è previsto il controllo costante di ogni terminale video; né, per gli stessi motivi, sarà possibile effettuare una visione di tutte le immagini registrate entro il termine previsto per la cancellazione automatica. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti rilevanti ai fini di cui al precedente art. 4 ed in particolare di reati, l'incaricato della sorveglianza provvede a darne comunicazione agli Organi competenti per consentire l'opportuno intervento. Alle informazioni raccolte riguardanti ipotesi di reato possono accedere solo gli organi di Polizia Giudiziaria e, saranno riversate su appositi formati asportabili conservati in apposita cassaforte per la successiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente regolamento;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' altresì vietato riprendere luoghi privati e, comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art.4 della Legge n.300 del 20.05.70 (Statuto dei lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
4. I segnali video saranno convogliati agli appositi terminali siti presso gli Uffici Comunali ove le immagini potranno essere visualizzate su monitor e salvate su appositi supporti digitali esclusivamente alla presenza del personale incaricato ed autorizzato. La conservazione delle immagini videoregistrate sarà limitata nel tempo massimo previsto dal provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 08/04/2010. Tale arco di tempo è necessario al fine di superare i limiti di vigilanza imposti dall'articolazione dell'orario di lavoro del personale. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti di quanto disposto nello stesso provvedimento del Garante. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione, che comunque non può essere superiore ad una settimana, deve pertanto essere valutato come eccezionale ed in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente. Le operazioni tecniche di salvataggio su supporti digitali oltre il normale termine di auto cancellazione sono di competenza del Responsabile o di un suo delegato, in relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini, quelle riprese in tempo reale dovranno distruggere quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.
5. E' consentito l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e dei segnali video da parte di altri Enti, Organi dello Stato, Forze dell'Ordine le cui finalità istituzionali sono compatibili e funzionali alle finalità di cui al precedente art. 4.

#### **Art. 11 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al presente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta**

Il Comune di Bronte, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del "Codice", si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali collocando, ai confini del Territorio e in ogni sito in cui sono posizionate le telecamere di videosorveglianza, la segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:  
"TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATO - La registrazione è effettuata dal Comune di Bronte per fini di sicurezza - art. 13 del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)".  
"AREA VIDEOSORVEGLIATA - La registrazione è effettuata dal Comune di Bronte per fini di sicurezza - art. 13 del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)".  
Detti cartelli devono essere conformi per contenuto, forma, numero, posizione a quanto previsto al punto 3.1 del provvedimento del Garante del 8/4/2010.  
Analogha informativa dovrà essere collocata nei siti in cui vengano effettuate videoriprese con telecamere mobili.

## *Sezione II*

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Art. 13 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti a i dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro trenta giorni
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente

## *Sezione III*

## ***SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI***

### **Art 14 - Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11. L'utilizzo dei sistemi di videoregistrazione impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

### **Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali, dell'impianto attivato.

### **Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### **Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

La materia è regolamentata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

## ***Sezione IV***

## ***COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI***

### **Art. 18 - Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Bronte a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV**

## **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Art. 19 - Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.. 241, è individuato nel Responsabile del trattamento.

## **CAPO V**

### **MODIFICHE**

#### **Art. 20 - Modifiche regolamentari**

Il presente atto è trasmesso a cura del Titolare al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

#### **Art. 21 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le norme dello Statuto comunale e le disposizioni vigenti in materia di comunicazione vincolata all'Autorità Garante.

1



## COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

GALATI PIZZOLANTE ANTONINO



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

SAPIA MARIA TERESA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Comunale,

#### CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 18-05-2017 al 02-06-2017 senza opposizioni o reclami.

Bronte li,

IL CAPO DELLA I AREA  
AFFARI GENERALI

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 03.12.1991, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il 29-05-2017

Perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.12 comma 1 L. R. 44/91 )

Bronte li,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott.